

APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI RISORSE DI DISPACCIAMENTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI UNITÀ VIRTUALI ABILITATE MISTE (UVAM) AL MERCATO DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO ED ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO MSD UVAM

1 INTRODUZIONE

La sperimentazione condotta nel biennio 2019-2020 in merito alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento di nuove risorse di dispacciamento rese disponibili per il tramite di UVAM ha consentito di poter ampliare la platea delle risorse in grado di prestare servizi anche alla generazione distribuita, alla domanda e agli accumuli. Al contempo la sperimentazione ha evidenziato alcuni aspetti della disciplina che possono essere migliorati nell'ottica di una prosecuzione efficace del progetto.

Il presente documento descrive le modalità (di seguito: la Procedura) per l'approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento per il tramite di UVAM per l'anno 2021 e i relativi obblighi contrattuali nonché alcune modifiche al Regolamento UVAM MSD.

Le novità principali rispetto alla regolazione vigente riguardano i seguenti aspetti:

- a) **definizione di un prodotto annuale e di un prodotto mensile con fabbisogni dedicati.** Ciò al fine di garantire ai BSP maggiore flessibilità nell'impegno contrattuale e consentire la contrattualizzazione a termine anche a capacità nuova afferente ad UVAM che dovesse rendersi disponibile nel corso dell'anno. Con riferimento al prodotto mensile Terna potrà individuare fabbisogni diversi nei vari mesi dell'anno in considerazione delle necessità del sistema. Il prodotto infrannuale è previsto per il caso in cui il fabbisogno del prodotto annuale non sia interamente soddisfatto nell'asta annuale e per la riallocazione di eventuali quantitativi ceduti di cui alla successiva lettera f) e comunque sulla base delle esigenze del sistema;
- b) **l'obbligo contrattuale** continuerà ad essere di 4 ore per i giorni da lunedì a venerdì ma **nella fascia oraria 15-21**; tuttavia, al fine di garantire al sistema elettrico una uniforme disponibilità di riserva a salire all'interno della fascia oraria e ridurre l'incertezza per Terna sulla disponibilità di tale riserva, non sarà più prevista la facoltà per i BSP di ridurre il proprio impegno di offerta fino a un minimo di due ore consecutive. La fascia di obbligo di offerta viene dunque traslata avanti di un'ora rispetto alla fascia attuale (14-20) con l'obiettivo di avere la disponibilità delle risorse nelle ore di maggiore scarsità per il sistema e quindi di maggiore utilità;

- c) fermo restando il massimo valore del premio riconoscibile ai BSP, che rimane invariato (30.000 €/MW/anno), **si propone di abbassare lo strike price a 200 €/MWh a fronte di un numero di attivazioni sul mercato dei servizi pari a 20 per il prodotto annuale e 2 per il prodotto mensile**. Al raggiungimento del numero di attivazioni stabilito lo strike price sarà fissato, come oggi, a 400 €/MWh. La sperimentazione di questi due anni ha evidenziato come il prezzo medio delle offerte presentate per il servizio a salire sia stato spesso prossimo allo strike price, riducendo in tal modo la probabilità che le offerte potessero essere selezionate da Terna. La proposta di abbassamento dello strike price (fino al raggiungimento del numero definito di attivazioni), si pone l'obiettivo di far emergere il più possibile in sede di sperimentazione il costo variabile delle diverse UVAM, nonché di testarne l'effettivo utilizzo;
- d) oltre alle prove in fase di qualifica delle UVAM (che continueranno ad essere effettuate) sono previsti **test di affidabilità per un numero massimo di 6 test per ciascuna UVAM nel corso dell'anno**. I test, che verranno effettuati attraverso l'invio di un ordine di dispacciamento senza preavviso, avranno una durata minima di 1 ora e massima di 2 ore. In caso di fallimento di 3 test, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, l'UVAM viene disabilitata dal MSD e conseguentemente il contratto a termine viene risolto; la possibilità di effettuare test di affidabilità si applica anche alle UVAM non contrattualizzate;
- e) con riferimento alla verifica degli obblighi di offerta:
- i. sono state esplicitate le tempistiche entro le quali Terna effettua le verifiche (articolo 3.1. dell'Allegato 2 alla Procedura);
 - ii. è stata prevista l'applicazione di una penale in caso di esito negativo della verifica. In particolare, in caso di mancata presentazione di un'offerta per un valore **almeno pari alla Quantità Assegnata** in esito all'asta a un prezzo non superiore allo *Strike Price* oppure di esito negativo delle **verifiche di fattibilità delle offerte** in almeno una delle 4 ore della fascia di obbligo, oltre al mancato riconoscimento del Corrispettivo Fisso Giornaliero, il BSP è soggetto al pagamento di una **penale** pari al **20%** del medesimo Corrispettivo Fisso Giornaliero;
- f) è stata introdotta la possibilità per il BSP di **ridurre il proprio impegno contrattuale** nel corso dell'anno per tenere conto di determinati eventi (ad es. variazione dei consumi sottesi all'UVAM) che possono compromettere la prestazione contrattuale. Tale facoltà è consentita al BSP per una volta nell'anno solare e per una quota pari al più al 25% della capacità contrattualizzata. Nel caso in cui i BSP esercitino tale facoltà, TERNA può riallocare i quantitativi di capacità ceduti dai BSP nelle successive procedure di assegnazione.

Sulla base delle modifiche sopra riepilogate si riporta nel seguito la procedura di approvvigionamento a termine (paragrafi dal 2 al 11) come risultante dalle modifiche proposte, le modifiche al Regolamento MSD UVAM (paragrafo 12) e l'Allegato 2 alla Procedura (Regole per la fornitura a termine di risorse di dispacciamento).

2 FABBISOGNO E PRODOTTI

Al fine di garantire una maggiore disponibilità di riserva nei periodi orari caratterizzati da minore adeguatezza del sistema elettrico vengono definiti:

- una fascia di disponibilità tra le ore 15 e le ore 21 (ossia la fascia 15:00 – 20:59) di tutti i giorni compresi tra lunedì e venerdì, inclusi i giorni festivi;
- un obbligo di offerta in almeno quattro (4) ore consecutive incluse all'interno della fascia di disponibilità 15-21. L'obbligo è relativo a 4 ore consecutive e non è prevista la possibilità di ridurre il numero di ore a fronte di una riduzione del premio.

Le Aree di Assegnazione sono :

- Area di Assegnazione "A": costituita dalle zone di mercato Nord e Centro-Nord.
- Area di Assegnazione "B": costituita dalle zone di mercato Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Fabbisogno approvvigionabile per l'anno 2021 è pari complessivamente a [xx MW] ed è ripartito nelle due Aree di Assegnazione, come di seguito :

- Fabbisogno Area "A": [yy MW]
- Fabbisogno Area "B": [zz MW]

TERNA effettuerà l'approvvigionamento dei seguenti prodotti:

- un prodotto annuale, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un quantitativo pari a quota parte del Fabbisogno approvvigionabile:
 - i. [aa] MW per l'Area "A";
 - ii. [bb] MW per l'Area "B".
- fino a un massimo di tre (3) prodotti infrannuali con periodo di validità aprile – dicembre 2021, luglio – dicembre 2021 e ottobre – dicembre 2021, per un un quantitativo pari all'eventuale quantitativo non allocato in esito alle procedure di allocazione dei prodotti annuali e infrannuali nelle Aree "A" e "B" ed al quantitativo eventualmente ceduto a Terna ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato 2, in base alle esigenze del sistema.
- dodici prodotti mensili, per un quantitativo fino alla restante parte del Fabbisogno approvvigionabile e per l'eventuale quantitativo non approvvigionato in esito alle procedure

di assegnazione del prodotto annuale ed infrannuale e comunque in base alle esigenze del sistema. Le procedure per l'assegnazione dei prodotti mensili avranno validità per il solo mese successivo a quello di svolgimento delle medesime procedure.

Le procedure per l'assegnazione dei prodotti infrannuali, da effettuarsi solo nel caso in cui il fabbisogno annuale non sia interamente soddisfatto o ci siano dei quantitativi eventualmente ceduti a Terna, e comunque in base alle esigenze del sistema, si svolgeranno rispettivamente nei mesi di marzo, giugno e settembre 2021 e avranno una validità per l'intero periodo compreso tra l'inizio del primo mese successivo a quello di svolgimento delle procedure (rispettivamente: aprile, luglio, ottobre) e il mese di dicembre 2021.

TERNA si riserva la possibilità di approvvigionare ulteriori quantitativi di riserva a salire tramite UVAM nel corso dell'anno 2021 che saranno oggetto di allocazione su base mensile previa comunicazione agli operatori.

Le procedure prevedono la selezione dei soggetti titolari di UVAM attraverso una gara a ribasso, a partire da un corrispettivo unitario su base annuale pari a 30.000 €/MW/anno, con assegnazione di tipo "pay as bid".

3 ESECUZIONE DI TEST DI AFFIDABILITA' DELLE UVAM

Le UVAM potranno essere oggetto di test di affidabilità da parte di TERNA secondo le modalità e le condizioni dettagliate nell'Allegato 2 alla presente Procedura.

La finalità dei test di affidabilità è quella di verificare la capacità delle UVAM di fornire i volumi di energia richiesta e di rispettare il profilo di potenza impartito da TERNA per il tramite di appositi comandi di modulazione.

Le UVAM potranno ricevere comandi di modulazione nei periodi orari per i quali il BSP non abbia comunicato l'indisponibilità al bilanciamento entro le ore 17:00 di D-1.

Nel caso in cui i comandi impartiti da TERNA alle UVAM per finalità di test si sovrappongano a ordini di bilanciamento impartiti in esito alla selezione di offerte competitive sul MSD, il BSP è tenuto al rispetto dell'ordine di bilanciamento ed il comando impartito da TERNA per finalità di test si intende annullato.

L'esecuzione dei test di affidabilità non determina il riconoscimento al BSP di alcuna remunerazione variabile (€/MWh) aggiuntiva a quella in capacità (€/MW), né l'applicazione di corrispettivi di mancato rispetto delle quantità nel caso in cui il comando di test non venga correttamente eseguito. Gli sbilanciamenti conseguenti all'esecuzione dei test di affidabilità in capo all'utente del dispacciamento titolare dei punti inclusi all'interno dell'UVAM saranno sterilizzati secondo quanto già previsto nel Regolamento MSD UVAM. I test di affidabilità potranno movimentare un quantitativo di capacità al più pari alla Potenza Massima dell'UVAM e avranno una durata compresa tra un minimo, pari a 1 ora, e un massimo pari a 2 ore. I relativi

comandi saranno contrassegnati in sede di invio al punto di controllo fisico delle UVAM al fine di renderli distinguibili dagli altri ordini di bilanciamento.

TERNA effettuerà i test di affidabilità secondo le modalità dettagliate all'Allegato 2 alla presente Procedura e utilizzerà, ai fini della verifica della corretta esecuzione del test, le misure trasmesse in tempo reale dal BSP attraverso il concentratore su cui si attesta l'UVAM al Sistema di Controllo e Conduzione di Terna (SCCT).

In caso di indisponibilità del canale di comunicazione tra il concentratore e SCCT anche soltanto in un sottoinsieme del periodo di test o delle due ore antecedenti all'inizio del periodo di test, TERNA potrà richiedere al BSP la trasmissione delle misure dell'UVAM archiviate ai sensi dell'Allegato 2 al Regolamento UVAM MSD.

I BSP titolari di UVAM saranno tenuti a comunicare a TERNA, attraverso le medesime modalità e tempistiche previste dall'articolo 10 del Regolamento UVAM MSD, i coefficienti di ripartizione dell'energia movimentata durante il test di affidabilità per ciascun punto di dispacciamento a cui appartengono unità di produzione o consumo incluse all'interno dell'UVAM, al fine di consentire a Terna di sterilizzare eventuali sbilanciamenti sugli utenti del dispacciamento interessati.

4 SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono inviare richiesta di partecipazione alle procedure di assegnazione:

- a) i soggetti titolari di una o più UVAM che siano state qualificate ai sensi del Regolamento UVAM MSD;
- b) gli operatori che abbiano richiesto a TERNA la creazione e qualificazione di una o più UVAM ai sensi del Regolamento UVAM MSD, purché la medesima UVAM risulti abilitata al MSD alla data di svolgimento della procedura di assegnazione.

5 COMUNICAZIONI PRELIMINARI

Al fine dello svolgimento delle procedure di assegnazione, TERNA comunica sul proprio sito internet:

- a) il quantitativo di capacità disponibile per l'assegnazione con riferimento a ciascuna Area e tipologia di prodotto;
- b) i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione e delle offerte;
- c) le date entro le quali saranno comunicati gli esiti delle procedure di assegnazione.

6 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

La richiesta di partecipazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, redatta in lingua italiana su carta intestata del richiedente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, potrà essere inviata a partire dalla data di pubblicazione della presente Procedura e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo contratti@pec.terna.it entro e non oltre i termini di volta in volta comunicati da TERNA.

La richiesta di partecipazione ha validità per tutte le procedure di assegnazione relative all'anno 2021.

Il soggetto che abbia effettuato la richiesta potrà accedere al Portale informatico POINT (di seguito: Portale POINT) per l'inserimento delle offerte. Per accedere al Portale POINT il richiedente avrà a disposizione un apposito collegamento dal Portale GRID.

7 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE

TERNA nell'esaminare le richieste di partecipazione si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della richiesta per la parte accettabile senza richiedere, di norma, chiarimenti agli operatori. Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di errori materiali (errato riferimento alle date di pubblicazione del Regolamento UVAM o delle delibere richiamate, ecc.) le stesse saranno comunque ritenute ammissibili purché sia desumibile la volontà del richiedente;

TERNA :

- a) considererà irricevibili le richieste che pervengano oltre i termini previsti;
- b) considererà inammissibili le richieste di partecipazione:
 - i. che presentino carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del richiedente;
 - ii. di soggetti richiedenti che risultino privi anche di uno solo dei requisiti di cui al Regolamento UVAM MSD;
 - iii. che non contengano anche una sola delle dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Procedura.
- c) ove necessario, potrà chiedere chiarimenti ai richiedenti tramite e-mail o pec per tutto il tempo di espletamento delle procedure; le risposte ai chiarimenti dovranno pervenire a TERNA agli indirizzi e-mail o pec indicati nella richiesta di chiarimenti, secondo la tempistica indicata nella stessa.

8 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA

In ciascuna procedura di assegnazione, TERNA si approvvigiona a termine delle risorse di dispacciamento mediante un'asta al ribasso rispetto ad un premio di riserva su base annuale pari a 30.000 €/MW/anno.

Per ciascuna procedura di assegnazione, i soggetti che abbiano inoltrato valida richiesta di partecipazione potranno inviare, per ciascuna UVAM abilitata al MSD alla data di svolgimento della procedura, una (1) sola offerta attraverso il Portale POINT.

La potenza complessivamente offerta non potrà essere superiore alla Potenza Massima Abilitata come definita nel Regolamento UVAM al netto delle eventuali quantità già assegnate in esito alle precedenti procedure.

L'offerta è caratterizzata da una coppia quantità-prezzo dove:

- a) la quantità rappresenta la capacità a termine offerta dal titolare dell'UVAM espressa in termini di potenza (MW con una cifra decimale). Tale quantitativo non potrà essere inferiore a 1,0 MW;
- b) il prezzo rappresenta il premio offerto, espresso in €/MW/anno, relativo al quantitativo di cui al precedente alinea per il periodo di validità del prodotto.

L'offerta si considera perfezionata solo qualora vengano inseriti sia la quantità sia il premio nei termini indicati da TERNA tramite comunicazione sul proprio sito web. In assenza di una di tali indicazioni, pertanto, l'offerta non si considererà validamente pervenuta.

Le offerte sono considerate irrevocabili ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Con riferimento a ciascuna procedura, TERNA ordina le offerte ricevute in ordine crescente di premio offerto e seleziona le offerte che rientrano nell'ordine di merito a concorrenza del valore disponibile per l'assegnazione. In caso di assegnazione, il premio di assegnazione è posto pari al premio offerto (criterio "*pay as bid*").

Qualora vi siano più offerte caratterizzate dal medesimo premio i cui quantitativi richiesti determinino il superamento della quantità disponibile, TERNA procederà, qualora necessario, limitatamente a tali offerte, alla ripartizione pro-quota come di seguito riportato. TERNA:

- a) calcola il coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità assegnabile e la capacità risultante dalla somma delle offerte validamente pervenute per il servizio;
- b) applica tale coefficiente a ciascuna richiesta;
- c) assegna la capacità a ciascun richiedente con arrotondamento per difetto al primo decimale di MW. Al riguardo si precisa che eventuali quantitativi minori di 1 MW verranno arrotondati a 0 MW.

La capacità residua non assegnata, rappresentata dalle parti decimali non considerate ai fini dell'assegnazione, sarà divisa in singole quantità da 0,1 MW.

Tali quantità da 0,1 MW sono attribuite, in ragione delle relative parti decimali ordinate in senso decrescente, fino a concorrenza della potenza residua e fermo restando che il quantitativo minimo complessivamente assegnabile è pari a 1 MW.

Qualora per l'attribuzione della potenza residua vi siano più richieste con uguale parte decimale si procederà a sorteggio.

9 ESITO DELLE PROCEDURE

Al termine della procedura di assegnazione, TERNA comunicherà sul proprio sito web all'indirizzo www.terna.it, il nominativo dei soggetti assegnatari, i quantitativi di capacità assegnati a ciascuno di essi e il prezzo medio pesato di assegnazione.

10 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSEGNATARI

Ciascun soggetto che in esito alle procedure risulti selezionato è tenuto a rispettare le regole e le condizioni di cui all'Allegato 2 alla presente Procedura, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

11 PRIVACY

Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa il trattamento dei dati comunicati dai richiedenti verrà svolto solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica privacy@TERNA.it.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è TERNA S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma.

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@TERNA.it.

12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO UVAM MSD

12.1 Rimozione dell'assenso rilasciato dall'utente del dispacciamento al BSP

L'articolo 5.2 dell'attuale Regolamento MSD UVAM prevede che il soggetto che richiede creazione e abilitazione dell'UVAM comunichi a Terna l'elenco dei punti inseriti all'interno dell'UVAM per i quali ha preliminarmente ricevuto dall'utente del dispacciamento l'assenso all'inclusione nell'UVAM stessa, in forma esplicita o implicita per silenzio assenso.

Si ritiene che per l'utente del dispacciamento l'attuale regolazione sterilizzi completamente gli effetti di eventuali sbilanciamenti dovuti all'esecuzione degli ordini di bilanciamento? In caso di risposta positiva si ritiene che vi siano tutti gli elementi sufficienti per poter rimuovere l'assenso rilasciato dall'utente del dispacciamento al BSP in forma esplicita ovvero implicita per silenzio assenso?

12.2 Revisione del sistema di garanzie

L'articolo 21.10 del Regolamento MSD UVAM prevede inoltre che i BSP possano richiedere a Terna la riduzione della garanzia fino a concorrenza del massimo dei valori di esposizione cumulata calcolati nei 2 mesi precedenti quello in cui è stata presentata la richiesta di riduzione mentre non è previsto un valore "floor".

Al riguardo si propone di introdurre un "floor" alla garanzia che ciascun BSP deve prestare a Terna pari al prodotto tra 1.000 €/MW ed il massimo valore tra la Potenza Massima Abilitata e il valore assoluto della Potenza Minima Abilitata dell'UVAM.

12.3 Test di affidabilità

I test di affidabilità descritti all'articolo 4 dell'Allegato 2 alla Procedura potranno essere effettuati su tutte le UVAM qualificate al MSD nei periodi orari per i quali il BSP non abbia comunicato l'indisponibilità al bilanciamento entro le ore 17:00 di D-1.

ALLEGATO 2

“REGOLE PER LA FORNITURA A TERMINE DI RISORSE DI DISPACCIAMENTO”

1 – Definizioni

1.1. Ai fini del presente Allegato si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nella Delibera 300/2017/R/eel, nella Procedura di approvvigionamento a termine e nel Regolamento UVAM MSD:

- a) **BSP**: è il soggetto titolare dell'UVAM risultato assegnatario di risorse di dispacciamento a termine con riferimento alle Unità Virtuali Abilitate Miste indicate nel Portale POINT che alla data di aggiudicazione risultino già abilitate alla partecipazione al MSD;
- b) **Corrispettivo Fisso**: è il corrispettivo, espresso in €/MW/anno, definito in esito alla Procedura;
- c) **Corrispettivo Fisso Giornaliero**: è un valore, differenziato per ciascun mese m , pari a:

$$\frac{\text{Corrispettivo Fisso}}{12 \cdot N_m}$$

dove N_m è il numero di giorni compresi dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso) del mese m ;

- d) **Livello di performance del test**: parametro per la valutazione dell'esito del test di affidabilità, così come definito al successivo articolo 4.10 lettera e);
- e) **Offerta Conforme**: offerta presentata sul MSD dal BSP assegnatario per un quantitativo almeno pari alla Quantità Assegnata a un prezzo non superiore allo *Strike Price*;
- f) **Periodo di Validità**: periodo in cui il BSP è risultato assegnatario di un quantitativo di risorse di dispacciamento a termine (annuale, infrannuale, mensile);
- g) **Procedura di approvvigionamento a termine**: sono le modalità e le regole per l'approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento per i soggetti titolari di Unità Virtuali Abilitate Miste al mercato dei servizi di dispacciamento;
- h) **Quantità Assegnata**: quantitativo di potenza, ossia di risorse di dispacciamento a termine, per il quale il BSP è risultato assegnatario in un determinato periodo di validità;
- i) **Regolamento UVAM MSD**: è il Regolamento recante le modalità per la creazione, qualificazione e gestione di Unità Virtuali Abilitate Miste al mercato per il servizio di dispacciamento così come approvato con la delibera 422/2018/R/eel e 153/2020/R/EEL;
- j) **Strike Price**: è il massimo prezzo dell'offerta che il BSP può presentare sul MSD con riferimento alla Quantità Assegnata per ciascun prodotto ed è pari a 200 €/MWh o a 400 €/MWh in funzione del numero di attivazioni impartite alle UVAM e del volume di energia ad esse sottese nel corso dell'anno solare 2021, come di seguito dettagliato nell'articolo 2.2.

2 – Diritti e Obblighi del BSP

- 2.1 Il BSP, con riferimento a ciascuna UVAM nella propria titolarità, si impegna nel Periodo di Validità a presentare Offerte Conformi a salire per il bilanciamento nel MSD per almeno quattro (4) ore consecutive tra le ore 15 e le ore 21, ossia nella fascia compresa tra le 15:00 e le 20:59 di tutti i giorni dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso), rendendo disponibile un margine di modulazione a salire, così come definito al successivo articolo 3.2.
- 2.2 Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2.1, si precisa che lo *Strike Price* riconosciuto a ciascuna UVAM è fissato pari a:
- a) 200 €/MWh fino al raggiungimento di una soglia pari a:
 - i. venti (20) attivazioni sul MSD nel corso dell'anno solare 2021, per i prodotti di durata annuale;
 - ii. un numero di attivazioni pari al prodotto tra due e il numero di mesi del Periodo di Validità, per i prodotti di durata infrannuale;
 - iii. due (2) attivazioni sul MSD nel corso del mese di riferimento, per i prodotti di durata mensile.
 - b) 400 €/MWh nel restante Periodo di Validità del prodotto, successivamente al raggiungimento della soglia minima di attivazione di cui alla precedente lettera a) relativa al prodotto considerato.
- 2.3 Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2.2, in caso di invio di un ordine di bilanciamento da parte di Terna a una UVAM che risulti titolare di un unico prodotto (annuale, infrannuale o mensile), si considera una unica attivazione per tutte le quantità di offerte in vendita consecutivamente accettate e diverse da zero e facenti riferimento a una Offerta Conforme presentata nella fascia di diponibilità 15-21 dei giorni dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso) in cui ci sono almeno 4 ore consecutive con Offerte Conformi. In caso di invio di un ordine di dispacciamento ad una UVAM che risulti titolare di più prodotti, i quantitativi contrattualizzati vengono ordinati con il medesimo criterio previsto all'articolo 5.5. Sulla base di tale ordine di priorità e con riferimento a ciascun prodotto, viene conteggiata una attivazione se il quantitativo complessivamente oggetto della attivazione, in MW (pari al rapporto tra le quantità consecutivamente accettate diverse da zero e la corrispondente durata del periodo di attivazione), ridotto del valore delle Quantità Assegnate aventi maggiore priorità, è maggiore di zero.
- 2.4 Le attivazioni disposte da TERNA per i test di affidabilità di cui al successivo articolo 4 sono escluse dal computo per la valorizzazione delle soglie di cui al precedente comma 2.2.

- 2.5 Il BSP ha la facoltà, con riferimento a ciascuna UVAM nella propria titolarità, di cedere in via definitiva a TERNA una quota parte della Quantità Assegnata relativa a prodotti di durata superiore ad un mese fino alla fine del Periodo di Validità, per un quantitativo non superiore al 25% del totale delle Quantità Assegnate.
- 2.6 La facoltà di cui al precedente comma 2.5 può essere esercitata una sola volta per ciascuna UVAM nel corso dell'anno, cedendo prioritariamente a TERNA le quantità afferenti prodotti con il prezzo di assegnazione più alto tra tutti quelli di cui l'UVAM è risultata assegnataria. In caso di esercizio di tale facoltà il BSP è tenuto a comunicare a TERNA la quantità che intende cedere entro il giorno 20 del mese precedente a quello a partire dal quale ha validità la cessione.
- 2.7 Ciascun BSP che ha effettuato la cessione a TERNA può partecipare alle eventuali procedure di assegnazione svolte successivamente alla data di cessione, ad esclusione della procedura di assegnazione immediatamente successiva, per un quantitativo pari alla differenza tra:
- a) la Potenza Massima Abilitata dell'UVAM su cui la cessione è intervenuta e;
 - b) la somma tra le Quantità Assegnate in esito alle precedenti procedure di assegnazione.
- 2.8 La facoltà di cui al precedente comma 2.5 può essere esercitata, con riferimento alla Quantità Assegnata afferente il prodotto annuale, con efficacia non antecedente al mese di aprile.
- 2.9 La presentazione delle offerte di cui al comma 2.1 lettera 2.1 non comporta per TERNA alcun obbligo in merito alla selezione delle stesse sul MSD.

3 – Verifiche di fattibilità delle offerte

- 3.1 TERNA su base mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza e nei limiti della Quantità Assegnata, verifica che il quantitativo offerto con riferimento a ciascuna UVAM in ciascuna ora h appartenente alla fascia di disponibilità 15-21 di tutti i giorni dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso) in cui il BSP ha presentato Offerte Conformi, risulti non superiore al margine di modulazione a salire orario reso disponibile dall'UVAM, così come definito ai sensi del successivo comma 3.2.
- 3.2 Ai fini della verifica di cui al comma precedente, il margine di modulazione a salire orario reso disponibile dall'UVAM è definito come segue:

$$\text{Margine a salire } (h)_{UVAM} = \text{Limite superiore}_{UVAM} - \overline{\text{Ene}_{mis}(h)_{UVAM}}$$

dove:

- a) *Margine a salire (h) UVAM* rappresenta il margine a salire reso disponibile dall'UVAM nel periodo orario oggetto della verifica di fattibilità;
- b) *Limite superiore UVAM* rappresenta la somma dei massimi valori di potenza attiva che possono essere immessi in rete attraverso i punti di connessione inclusi all'interno dell'UVAM, così come resi disponibili sul Portale Informatico GRID alla voce Limite Quantità Immessa/Prelevata in Immissione. Tale valore, per ogni singolo punto di connessione è pari a:
- i. zero (0) per i punti di connessione di solo prelievo, ossia i punti con riferimento ai quali non è fisicamente possibile immettere energia in rete in virtù dell'assenza di unità di produzione;
 - ii. alla potenza attiva disponibile in immissione per i punti di connessione di immissione e misti, ossia i punti ai quali risultino connesse una o più unità di produzione.
- c) $\overline{Ene_{ms}(h)}_{UVAM}$ rappresenta la potenza scambiata dal punto di connessione con la rete, nel periodo orario oggetto della verifica di fattibilità, utilizzata ai fini di settlement e definita ai sensi dell'articolo 17.2 del Regolamento UVAM MSD. Tale valore, assunto con segno positivo e segno negativo rispettivamente in caso di immissione o prelievo netto del punto all'interno del periodo orario, viene calcolato da TERNA:
- i. a partire dalle misure trasmesse dai Gestori di Rete competenti o dal Sistema Informativo Integrato a TERNA, in caso di punti per i quali sia stato già attivato il trattamento orario delle misure;
 - ii. a partire dalle misure trasmesse dai BSP a TERNA ai sensi dell'articolo 10.1 lettera i) del Regolamento UVAM MSD, in caso di punti per i quali non sia stato ancora attivato il trattamento orario delle misure.
- 3.3 Qualora, a seguito di eventuali rettifiche ai dati di misura utilizzati per le verifiche di cui al presente articolo, si renda necessario il ricalcolo del corrispettivo di cui al successivo art. 5, la relativa regolazione economica verrà effettuata entro il termine per la sessione SEM 2, di cui al TIS, dell'anno 2022.

4 – Test di affidabilità su UVAM contrattualizzate a termine

- 4.1 Nel Periodo di Validità e comunque nei periodi orari per i quali il BSP non abbia comunicato l'indisponibilità al bilanciamento entro le ore 17:00 di D-1, TERNA può trasmettere al punto di controllo fisico delle UVAM comandi di modulazione con finalità di test fino a un massimo di sei (6) test nel corso dell'anno solare 2021.

- 4.2 L'energia movimentata dalle UVAM per finalità di test non è oggetto di remunerazione da parte di TERNA.
- 4.3 L'esito dei test di affidabilità viene verificato da TERNA sulla base delle misure aggregate inviate in tempo reale dal punto di controllo fisico delle UVAM al SCCT, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'Allegato 2 al Regolamento UVAM MSD.
- 4.4 Il BSP titolare di UVAM che abbiano effettuato il test di affidabilità è tenuto, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di svolgimento del test, a comunicare a TERNA i coefficienti di ripartizione dell'energia complessivamente movimentata per ciascun punto di dispacciamento a cui appartengono unità di produzione o unità di consumo incluse all'interno dell'UVAM.
- 4.5 In esito alla comunicazione dei coefficienti di ripartizione di cui al precedente comma 4.4 da parte del BSP, TERNA, contestualmente all'aggiornamento dei programmi vincolanti dei punti di dispacciamento a cui appartengono le unità di produzione o le unità di consumo incluse all'interno dell'UVAM, effettua la regolazione economica con i BRP (utenti del dispacciamento) ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UVAM MSD, mentre nessun corrispettivo viene regolato con il BSP.
- 4.6 TERNA aggiorna i programmi vincolanti dei punti di dispacciamento a cui appartengono le unità di produzione o le unità di consumo incluse all'interno dell'UVAM utilizzando le misure inviate in tempo reale dal punto di controllo fisico delle UVAM al SCCT. Nel caso in cui il BSP non effettui la comunicazione di cui al precedente comma 4.4, TERNA non effettua l'aggiornamento di detti programmi e non procede con la regolazione economica di cui all'articolo 22 del Regolamento UVAM MSD, dandone comunicazione a tutti gli utenti del dispacciamento nei cui punti di dispacciamento rientrano i punti di connessione inseriti nell'UVAM.
- 4.7 In caso di indisponibilità sul SCCT dei dati di misura relativi all'UVAM nel periodo di test e nelle due ore che precedono l'inizio del periodo di test, anche per ragioni tecniche non strettamente riconducibili all'operatività del BSP, TERNA può richiedere al BSP, a seguito dell'esecuzione dei test, la trasmissione dei dati di misura dell'UVAM al fine di poterne stabilire l'esito. Tali dati, archiviati da ciascun BSP ai sensi dell'Allegato 2 al Regolamento UVAM MSD, dovranno essere resi disponibili a TERNA entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta.
- 4.8 Ai fini della valutazione degli esiti dei test di affidabilità delle UVAM, la disponibilità dei dati di misura viene positivamente verificata nei casi in cui TERNA riscontri un dato di misura valido su SCCT per almeno il 95% dei campioni di misura appartenenti al periodo di test ed alle due ore che precedono l'inizio del periodo di test considerato. In caso di mancata disponibilità dei dati di misura dell'UVAM, anche a seguito della richiesta di TERNA di cui al precedente comma 4.7, il test di affidabilità ha esito negativo.

4.9 Terna effettua i test di affidabilità attraverso l'invio di due comandi al punto di controllo fisico dell'UVAM in cui vengono indicati rispettivamente:

- a) nel primo comando, la data-ora di inizio e la data-ora di fine modulazione entro cui modificare il profilo di potenza rispetto alla Baseline comunicata in D-1 ai sensi del Regolamento UVAM MSD, fermo restando che l'intervallo temporale tra l'istante di ricezione del comando e la data-ora di inizio modulazione indicata nel primo comando non potrà essere inferiore a 15 minuti;
- b) nel secondo comando, la data-ora di inizio e la data-ora di fine entro cui ripristinare uno scambio di potenza dell'UVAM con la rete pari alla Baseline comunicata.

4.10 La verifica dell'esito dei test di affidabilità viene effettuata, con le medesime modalità di cui all'Allegato 3 del Regolamento MSD UVAM. A tale fine, TERNA:

- a) suddivide il periodo compreso tra la data-ora di fine del primo comando e la data-ora di inizio del secondo comando in "N" quarti d'ora di osservazione;
- b) per ciascun quarto d'ora appartenente al periodo temporale del test, calcola la potenza scambiata dall'UVAM con la rete come media dei dati di potenza trasmessi dal punto di controllo fisico dell'UVAM al SCCT di TERNA ogni quattro (4) secondi;
- c) per ciascun quarto d'ora di osservazione incluso nel periodo temporale del test di affidabilità, calcola lo scarto percentuale tra la potenza mediamente scambiata dall'UVAM con la rete e il profilo di potenza richiesto da TERNA come di seguito definito:

$$\Delta\%_{qdi} = \frac{|Potenza_{UVAM}(i) - P_{0,k}(i) - Potenza_{RICHIESTA}(i)|}{|Potenza_{RICHIESTA}(i)|}$$

dove:

- I. $Potenza_{UVAM}(i)$ rappresenta il valor medio, calcolato nel quarto d'ora i-esimo, delle misure fornite dall'apparato di interfaccia con i sistemi TERNA di cui all'Allegato 2 al Regolamento UVAM MSD;
 - II. $P_{0,k}$ è pari alla baseline modificata come descritta all'articolo 16 del Regolamento UVAM MSD;
 - III. $Potenza_{RICHIESTA}(i)$ rappresenta, per ogni quarto d'ora i-esimo, la potenza di modulazione richiesta da TERNA;
- d) calcola lo scarto medio nel periodo temporale del test tra la potenza scambiata dall'UVAM con la rete e il profilo di potenza richiesto da TERNA, nel seguente modo:

$$\Delta\%_{test} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{|Potenza_{UVAM}(i) - P_{0,k}(i) - Potenza_{RICHIESTA}(i)|}{|Potenza_{RICHIESTA}(i)|}}{N}$$

- e) calcola il Livello di Performance del test come complemento ad 1 dello scarto medio di cui alla precedente lettera d).
- 4.11 Qualora nell' UVAM siano inclusi carichi asserviti al servizio di interrompibilità, il livello di performance del test sarà calcolato da Terna anche al lordo del consumo dei carichi interrompibili: l'esito del test di affidabilità sarà pertanto positivo se il livello di performance risulterà superiore alla soglia del 90% sia al netto sia al lordo del consumo dei carichi interrompibili.
- 4.12 In caso di esito negativo, ossia di livello di performance inferiore o uguale al 90%, di tre (3) test di affidabilità nell'arco dell'anno solare 2021:
- a) TERNA disabilita l'UVAM dal MSD con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo a quello di svolgimento del terzo test di affidabilità con esito negativo;
 - b) il BSP ha facoltà di ripetere le prove tecniche di qualificazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di svolgimento del terzo test di affidabilità con esito negativo, fermo restando che l'UVAM disabilitata non potrà partecipare alle successive procedure di assegnazione fino all'eventuale nuova abilitazione al MSD.

5 – Corrispettivi e penalità

- 5.1 Il BSP, per ciascun prodotto di cui risulti assegnatario, ha il diritto di ricevere da TERNA il Corrispettivo Fisso Giornaliero moltiplicato per la Quantità Assegnata per il numero di giorni in cui sono stati rispettati gli obblighi di cui al precedente articolo 2.1.
- 5.2 TERNA non riconosce il Corrispettivo Fisso Giornaliero nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) il BSP non presenti Offerte Conformi per almeno quattro (4) ore consecutive della fascia di disponibilità 15-21
 - b) le offerte presentate dal BSP per almeno quattro (4) ore consecutive della fascia di disponibilità non risultino fattibili in esito alle verifiche di cui al precedente articolo 3.
- 5.3 Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 5.2 lettere a) e b), TERNA applica al BSP, con riferimento a ciascuna UVAM e ciascun prodotto per cui sia stato riscontrato l'inadempimento, una penale pari al 20% del Corrispettivo Fisso Giornaliero.
- 5.4 Qualora l'obbligo di offerta di cui all'articolo 2.1 venga rispettato per meno del 70% dei giorni di un mese, TERNA non riconoscerà il Corrispettivo Fisso Mensile per il medesimo mese.
- 5.5 Nel caso in cui il BSP sia titolare di più di una Quantità Assegnata con riferimento a Periodi di Validità appartenenti allo stesso mese oggetto di verifica e non adempia

all'obbligo di cui all'articolo 2.1 per il totale delle Quantità Assegnate, TERNA applicherà quanto previsto dai commi 5.3 e 5.4 ordinando le Quantità Assegnate in ordine crescente e, a parità di quantità, in ordine temporale di assegnazione.

- 5.6 Le partite economiche relative alle offerte accettate sul MSD sono regolate secondo quanto previsto nel Regolamento UVAM MSD.
- 5.7 Nel caso in cui il BSP non adempia all'obbligo di cui all'articolo 4.4., Terna sospende il pagamento del Corrispettivo Fisso Mensile del mese in cui il BSP non ha adempiuto al suddetto obbligo fino alla comunicazione da parte del BSP.

6 – Perdita dei requisiti e risoluzione

- 6.1 Il BSP si impegna a mantenere, per il Periodo di Validità, i requisiti previsti dalla Procedura di approvvigionamento a termine e dal Regolamento UVAM MSD.
- 6.2 In tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi causa, dovessero risultare assenti e/o venire meno i requisiti previsti dalla Procedura di approvvigionamento a termine e dal Regolamento UVAM MSD, TERNA non riconoscerà, in relazione al periodo per il quale sia verificata l'assenza dei requisiti, il Corrispettivo Fisso Giornaliero.
- 6.3 Il contratto di approvvigionamento a termine concluso attraverso adesione al presente Allegato, si risolve di diritto, ancorché parzialmente, nei casi in cui:
- a) una o più unità di produzione incluse all'interno dell'UVAM siano successivamente qualificate al Mercato della Capacità;
 - b) uno o più punti di prelievo associati all'UVAM siano successivamente inseriti in un'Unità di Consumo per il Mercato della Capacità (UCMC);
 - c) per almeno un quarto (1/4) dei mesi del Periodo di Validità del contratto, anche non consecutivi, si verifichi la condizione di cui all'articolo 5.4;
 - d) in esito alle verifiche risulti che l'UVAM non abbia fornito almeno il 70% del volume di energia richiesto da TERNA tramite l'invio di un ordine di dispacciamento, comunque diverso da un comando di TERNA con finalità di test, per almeno 5 volte in un anno solare indipendentemente dal volume di energia richiesto e fermo restando che l'attivazione sia inclusa nella fascia di disponibilità 15-21 dei giorni compresi tra lunedì e venerdì;
 - e) un'UVAM non abbia soddisfatto, in esito ai test di affidabilità di cui all'articolo 4, un Livello di Performance dei test superiore al 90% per un numero di test pari a tre (3) nel corso dell'anno solare, indipendentemente dalla durata del Periodo di Validità dei prodotti a termine assegnati;

- f) venga riscontrata la perdita di almeno uno dei requisiti della Procedura di approvvigionamento a termine o del Regolamento UVAM MSD.
- 6.4 Ai fini dell'applicazione del comma 6.3 lettera c), si precisa che la clausola di risoluzione contrattuale sarà esercitata da TERNA:
- a) nel caso di prodotti di durata annuale e di prodotti di durata pari a 9 mesi (prodotto infrannuale aprile 2021 – dicembre 2021), con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo al terzo mese appartenente al Periodo di Validità in cui non vengano riscontrati positivamente gli adempimenti agli obblighi di offerta e/o le verifiche di fattibilità tecnica delle offerte;
 - b) nel caso di prodotti di durata pari a 6 mesi (prodotto infrannuale luglio 2021 – dicembre 2021), con decorrenza pari al primo giorno del primo mese successivo al secondo mese appartenente al Periodo di Validità in cui non vengano riscontrati positivamente gli adempimenti agli obblighi di offerta e/o le verifiche di fattibilità tecnica delle offerte;
 - c) nel caso di prodotti di durata pari a 3 mesi (prodotto infrannuale ottobre 2021 – dicembre 2021), con decorrenza pari al primo giorno del primo mese successivo al primo mese appartenente al Periodo di Validità in cui non vengano riscontrati positivamente gli adempimenti agli obblighi di offerta e/o le verifiche di fattibilità tecnica delle offerte.
- 6.5 Ai fini dell'applicazione del comma 6.3 lettera e), la clausola di risoluzione contrattuale sarà esercitata da TERNA con decorrenza pari al primo giorno del primo mese successivo a quello di svolgimento del terzo test di affidabilità con esito negativo.
- 6.6 In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo, si precisa che nulla sarà dovuto da Terna al BSP a partire dal primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione.

7 – Fatturazione e pagamenti

- 7.1 La periodicità della fatturazione di tutte le partite economiche associate alla Procedura di approvvigionamento a termine è mensile fatte salve eventuali partite economiche di conguaglio che verranno regolate entro il termine per la sessione SEM 2 dell'anno 2022.
- 7.2 TERNA entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, determina e rende disponibile al BSP i corrispettivi di tutte le partite economiche associate alla Procedura di approvvigionamento a termine.
- 7.3 Il BSP emette fattura a TERNA per la regolazione delle partite economiche che TERNA è tenuta a corrispondere al BSP ai sensi della Procedura di approvvigionamento a termine.
- 7.4 Il termine di scadenza della fattura (“Data di Pagamento”) è fissato il diciassettesimo

giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.

- 7.5 A fini del pagamento, le fatture emesse sono validamente consegnate con l'inoltro a mezzo posta elettronica all'indirizzo fatturazioni_p_mercato@terna.it purché trasmesse in formato PDF o TIF entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Le fatture così inviate saranno considerate a tutti gli effetti fatture cartacee e non "fatture elettroniche" ancorché spedite in modalità elettronica. Ciascun documento dovrà inoltre riportare il codice IBAN sul quale eseguire il pagamento. L'esemplare della fattura inviato tramite posta elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'originale cartaceo che, pertanto, non dovrà essere inviato; resta comunque fermo l'obbligo, a carico del ricevente, di conservare la fattura procedendo, quindi, alla sua materializzazione su supporto cartaceo.
- 7.6 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca centrale Europea) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 7.7 In caso di ritardato pagamento TERNA/il BSP avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 del Codice Civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata all'atto del pagamento.
- 7.8 Il BSP non può cedere i crediti nascenti dal presente Allegato né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di TERNA.

8 – Foro competente

- 8.1 Per ogni controversia afferente all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Allegato e della Procedura approvvigionamento a termine ad esso afferente è competente esclusivamente il foro di Roma.

9 – Responsabilità

- 9.1 Il BSP prende atto che TERNA è responsabile esclusivamente in relazione agli obblighi di pagamento di cui al precedente articolo 7 e che, nessuna ulteriore responsabilità potrà essere attribuita a quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal presente Allegato e dalla Procedura di approvvigionamento a termine ad esso afferente.

10– Rinvio

- 10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento UVAM, nella Procedura di approvvigionamento a termine nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
- 10.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente Allegato eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.

Esempio di applicazione dell'articolo 2.3 dell'Allegato 2 alla Procedura

Ipotesi:

- Potenza Massima Abilitata UVAM: **30 MW**
- Prodotto annuale 2021: **8 MW**
- Prodotto infrannuale aprile – dicembre 2021: **5 MW**
- Prodotto infrannuale luglio – dicembre 2021: **4 MW**
- Prodotto mensile di luglio: **3 MW**
- Il giorno 5 del mese di luglio, l'UVAM riceve un ordine di bilanciamento nella fascia di disponibilità 15-21, su cui il BSP ha presentato Offerte Conformi, per almeno 4 ore consecutive per corrispondenti **3 MW**.
- Il giorno 15 del mese di luglio l'UVAM riceve un ordine di bilanciamento nella fascia di disponibilità 15-21, su cui il BSP ha presentato Offerte Conformi per almeno 4 ore consecutive, per corrispondenti **6 MW**.
- Il giorno 28 del mese di luglio l'UVAM riceve un ordine di bilanciamento nella fascia di disponibilità 15-21, su cui il BSP ha presentato Offerte Conformi per almeno 4 ore consecutive, per corrispondenti **15 MW**.

Effetti delle attivazioni MSD su aggiornamento dello Strike Price per prodotto:

- Il giorno 5 del mese di luglio, TERNA incrementa di un'unità il numero di attivazioni valevoli ai fini del raggiungimento della soglia limite per lo *Strike Price* del prodotto mensile di luglio 2021
- Il giorno 15 del mese di luglio, TERNA incrementa di un'unità il numero di attivazioni valevoli ai fini del raggiungimento della soglia limite per lo *Strike Price* del prodotto mensile di luglio 2021 (per cui viene raggiunta la soglia limite pari a 2 e viene innalzato lo *Strike Price* a 400 €/MWh) e per lo *Strike Price* del prodotto infrannuale di luglio – dicembre 2021
- Il giorno 28 del mese di luglio, TERNA incrementa di un'unità il numero di attivazioni valevoli ai fini del raggiungimento della soglia limite per lo *Strike Price* di tutti i prodotti diversi da quello mensile di luglio 2021 per cui è già stata raggiunta la soglia limite e innalzato lo *Strike Price* a 400 €/MWh il giorno 15.

Esempio di cessione ai sensi degli articoli 2.5, 2.6 e 2.7 dell'Allegato 2 alla Procedura

Ipotesi:

- Potenza Massima Abilitata UVAM: **30 MW**
- Prodotto annuale 2021: **3 MW** assegnati a **30.000 €/MW/anno**
- Prodotto infrannuale aprile – dicembre 2021: **10 MW** assegnati a **28.000 €/MW/anno**
- Prodotto infrannuale luglio – dicembre 2021: **4 MW** assegnati a **25.000 €/MW/anno**
- Prodotto mensile di luglio: **3 MW** assegnati a **20.000 €/MW/anno**
- Entro il giorno 20 del mese di luglio 2021 il BSP cede a TERNA un quantitativo di capacità pari a **3 MW** per il prodotto annuale e pari a **1 MW** per il prodotto infrannuale aprile – dicembre 2021

Effetti della cessione di capacità:

- A partire dalla procedura di assegnazione del prodotto mensile di agosto 2021, effettuata nel mese di luglio 2021, e per le successive procedure di assegnazione TERNA si riserva la facoltà di riallocare i **4 MW** oggetto di cessione
- Il BSP cedente può contrattualizzare nelle successive procedure di assegnazione, a partire da quella valida per il prodotto mensile di settembre 2021, un quantitativo di capacità al più pari a **17 MW**.